

Criteri per l'ammissione alla classe successiva nella SCUOLA PRIMARIA

Il decreto legge 8 aprile 2020 ha previsto che, da quest'anno scolastico, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria sia espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel Documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento. L'ordinanza determina le modalità di formulazione del giudizio descrittivo per la valutazione periodica e finale degli apprendimenti per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l'insegnamento trasversale di educazione civica introdotta dalla legge del 20 agosto 2019.

Rimangono invariate le modalità per la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del comportamento e dell'insegnamento della religione cattolica o dell'attività alternativa se effettuata.

I giudizi descrittivi delle discipline sono elaborati e sintetizzati sulla base dei quattro livelli di apprendimento (In via di prima acquisizione – Base – Intermedio – Avanzato) e dei relativi descrittori, in analogia con i livelli e i descrittori adottati per la Certificazione delle competenze, e sono da correlare agli obiettivi delle Indicazioni Nazionali, come declinati nel curricolo di istituto e nella progettazione annuale della singola classe.

Di seguito la Tabella con i livelli e i relativi descrittori.

	DIMENSIONI DELL'APPRENDIMENTO			
LIVELLI	AUTONOMIA	TIPOLOGIA DELLA SITUAZIONE	RISORSE MOBILITATE	CONTINUITÀ
AVANZATO	L'alunno porta a termine il compito in completa autonomia	L'alunno mostra di aver raggiunto con sicurezza l'obiettivo in situazioni note (già proposte dal docente) e non note (situazioni nuove)	L'alunno porta a termine il compito utilizzando una varietà di risorse fornite dal docente e reperite spontaneamente in contenuti formali e informali	L'alunno porta sempre a termine il compito con continuità
INTERMEDIO	L'alunno porta a termine il compito in completa autonomia; solo in alcuni casi necessita dell'intervento diretto dell'insegnante	L'alunno mostra di aver raggiunto l'obiettivo in situazioni note, mentre in situazioni non note necessita del supporto dell'insegnante	L'alunno porta a termine il compito utilizzando una varietà di risorse fornite dal docente e solo talvolta reperite altrove	L'alunno porta a termine il compito con continuità
BASE	L'alunno porta a termine il compito il più delle volte con il supporto dell'insegnante	L'alunno mostra di aver raggiunto l'obiettivo solo in situazioni note	L'alunno porta a termine il compito utilizzando le risorse fornite dal docente	L'alunno porta a termine il compito in modo discontinuo

IN VIA DI ACQUISIZIONE	L'alunno porta a termine il compito il solo con il supporto dell'insegnante	L'alunno mostra di aver raggiunto l'obiettivo solo in situazioni note e solo con il supporto dell'insegnante	L'alunno porta a termine il compito utilizzando solo le risorse fornite appositamente dal docente	L'alunno porta a termine il compito in modo discontinuo e solo con il supporto costante dell'insegnante

Criteria per la validazione dell'anno scolastico e per l'ammissione alla classe successiva ai sensi del DPR 122/2009 e del D. Lgs n. 62/2017 nella SCUOLA SECONDARIA

"Il D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 all'art. 2 c. 10 e il D. Lgs n. 58 del 2004 all'art. 11 c. 1 prevedono e dispongono che *nella scuola secondaria di primo grado ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno **tre quarti** dell'orario annuale personalizzato e che l'impossibilità di accedere alla valutazione, comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo.*

Ogni Consiglio di Classe, prioritariamente agli scrutini di fine anno, ai fini della "validazione" dell'anno scolastico, verifica l'effettiva frequenza di almeno $\frac{3}{4}$ (250 ore oppure 50 gg.) dell'orario annuale personalizzato comprensivi di eventuali ritardi o uscite anticipate.

In seguito a quanto stabilito dal Collegio Docenti, può essere concessa deroga alla frequenza dei $\frac{3}{4}$ dell'orario scolastico per comprovati e gravi motivi di salute o di famiglia; la documentazione dovrà pervenire alla scuola in termini brevissimi.

Il Collegio Docenti stabilisce, inoltre, che per quanto attiene gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate, verranno così calcolati: ogni **dieci** ritardi, verrà considerata una giornata di assenza (salvo valida e comprovata giustificazione di tale tipologia di assenze), mentre per le uscite anticipate verranno calcolate le ore effettive di assenza.

L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. L'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente e opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento

parzialmente raggiunti, e, nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano di migliorare i livelli di apprendimento.

In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico e da un suo delegato, il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di mancata o parziale acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative, se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Con il **decreto legislativo n. 62/2017** è stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10. Infatti, ora la valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico.